

Agli Associati FENASCOP

loro sedi

Torino, 9 luglio 2024

Gentili associati, sono lieto di informarVi che il **Consiglio di Stato Sez. III, con sentenza n. 5862 del 2.7.2024, ha accolto la domanda di FENASCOP**, affermando importanti principi in materia di esecuzione del giudicato amministrativo, ma soprattutto con importanti conseguenze pratiche sia per le strutture accreditate che per i pazienti in esse ricoverati.

Abbiamo insomma ottenuto un'ulteriore vittoria, nella lunga battaglia per eliminare l'illegittimo concetto di "salute a tempo" in psichiatria, che si riverbererà anche nei contenziosi con le amministrazioni statali e regionali attualmente in essere, sostenuti da FENASCOP e/o dagli enti ad essa associati.

Una battaglia contro la concezione burocratica, anzi "psicoburocratica", secondo la quale un paziente ricoverato in una struttura residenziale, dopo un periodo massimo di ricovero, per dettato normativo non può che essere migliorato nel suo stato di salute mentale e "scendere" ad un livello di intensità terapeutica ed assistenziale, inferiore, con tariffe inferiori.

Una concezione illegittima, per certi versi addirittura "magica" della riabilitazione psichiatrica; che FENASCOP ha sempre combattuto anche in giudizio, ottenendo il ritiro delle proposte regionali e vincendo davanti al Giudice Amministrativo davanti al Giudice Amministrativo, da quasi venti anni a questa parte (la prima decisione favorevole al TAR Lombardia la abbiamo ottenuta nel 2006), ogni qual volta la "salute a tempo" è diventata norma regionale o nazionale.

Al passaggio al livello inferiore di intensità terapeutica consegue, come ben sappiamo, nella pratica quotidiana dell'impegnativo lavoro delle strutture associate a FENASCOP, una diversa e minore tariffa (talvolta, in alcune Regioni, nella stessa struttura di ricovero!); e anzi, nell'ultimo livello di intensità terapeutica (S.R.P. 3), anche una compartecipazione alla spesa nella misura del 60% della tariffa a carico del paziente (o, in caso di indigenza, a carico delle amministrazioni locali). E sappiamo quali conseguenze in termini di procedure, tempi, costi e non di rado insolvenze dei malcapitati debitori, debbano sopportare le strutture accreditate.

Il Consiglio di Stato con la decisione ultima del **2 luglio 2024 ha ordinato alla Pubblica Amministrazione** (le controparti in giudizio: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze) **di adottare, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento dei LEA vigenti introdotti nel 2017, disposizioni uniformi e omogenee su tutto il territorio nazionale in ordine ai trattamenti terapeutici-riabilitativi e socio riabilitativi per la cura delle patologie psichiatriche e ai derivanti oneri in capo al Servizio Sanitario Nazionale.**

In breve, il massimo Giudice Amministrativo ha ordinato di modificare i LEA vigenti, eliminando i limiti temporali ai trattamenti di riabilitazione psichiatrica in essa previsti per le strutture di livello intensivo ed estensivo attuali, che prevedono al decorso del termine massimo, il passaggio inevitabile al livello inferiore di intensità terapeutica, fino ad arrivare ai trattamenti socioriabilitativi.

La norma interessata è l'art. 33 del DPCM 12 gennaio 2017, che al comma 2, lettere a) e b), del DPCM 12 gennaio 2017, prevede trattamenti residenziali della "durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi" se "a carattere intensivo", e "di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi" se "a carattere estensivo".

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato nella decisione, la questione è di massima importanza: "La precisazione non è di poco momento, in quanto l'art. 33, comma 4, del DPCM 12 gennaio 2017 pone i trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo o estensivo (art. 33, comma 2, lettere a) e b) a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per i trattamenti socio-riabilitativi di cui al medesimo art. 33, comma 2, lettera c), prevede un onere di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. Pertanto, nelle more della definizione dell'articolato procedimento di aggiornamento dei L.E.A., è interesse delle strutture facenti parte della Federazione [FENASCOP N.d.R], nonché dell'utenza [i pazienti ricoverati N.d.R.], conoscere quale sia il regime di riparto delle spese conseguente al venir meno dei previgenti limiti temporali massimi, anche in considerazione dei rilevanti risvolti economici sulle risorse pubbliche."

La questione non è nuova, perché anche prima della Sentenza del TAR n. 1395/2022 (della quale la decisione del Consiglio di Stato in oggetto è l'esecuzione) ottenuta da FENASCOP l'illegittimità di termini invalicabili di ricovero era stata già affrontata e accolta con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1858 del 2019, che tuttavia era rimasta senza esecuzione, oggi proposta invece con successo da FENASCOP, prima ed unica fra tutte.

Alleghiamo la Sentenza del Consiglio di Stato, che ci premureremo di portare a conoscenza alle amministrazioni regionali di tutta Italia .

Un risultato che, senza FENASCOP, non sarebbe mai stato possibile ottenere.

Un cordiale saluto a voi tutti/e. Rimaniamo a Vs disposizione come sempre per quel che vi occorra, in attesa di comunicarvi altre novità e risultati dell'attività a livello nazionale e regionale di FENASCOP e di incontrarvi nei prossimi eventi per gli associati in preparazione.

Sui quali Vi informeremo a breve.

Il Presidente Nazionale

Avv. Emilio Robotti